

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari  
per MPS-POP-Indipendenti  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 10 ottobre 2020 n. 111.20 Nomina degli avvocati di picchetto: come si procede?

Signore deputate e signor deputato,

ci riferiamo alla vostra interrogazione con la quale ponete alcuni quesiti concernenti l'organizzazione del picchetto penale e l'attribuzione degli avvocati d'ufficio e della prima ora.

Va premesso che è attualmente in discussione in Parlamento la modifica del Codice di procedurale penale (oggetto [19.048](#), attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale) le cui norme art. 131 cpv.1 e 3 CPP, in relazione all'art. 133 CPP (Garanzia della difesa obbligatoria, designazione del difensore d'ufficio) propongono di affidare la designazione del difensore d'ufficio a un'autorità terza e indipendente piuttosto che a quella che dirige il procedimento.

In sede di consultazione nel marzo 2018 lo scrivente Consiglio, sentite le Autorità giudiziarie e l'Ordine degli avvocati aveva espresso le proprie riserve su tale proposta per una questione di ordine organizzativo, ma anche finanziario, indicando tuttavia che in caso di modifica di legge, avrebbe potuto entrare in considerazione la designazione dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi quale autorità competente per la designazione del difensore d'ufficio.

Durante la sessione primaverile appena conclusa il Consiglio nazionale ha approvato la revisione del Codice di procedura penale, comprese quindi gli articoli 131 cpv. 1 e 3 CPP in relazione all'art. 133 CPP. Spetta ora al Consiglio degli Stati determinarsi. Al più presto e nel migliore dei casi (se non vi saranno divergenze fra le Camere) è verosimile un'adozione definitiva della revisione nella prossima sessione estiva. A dipendenza dell'esito, occorrerà prevedere l'eventuale adeguamento delle normative cantonali.

Rispondiamo ora come segue alle domande poste al Consiglio di Stato.

1. Qual è la base legale su cui si fondava la delega di competenza affidata al PG Nosedà e a coloro che hanno collaborato con lui per redigere il precitato regolamento?

**2. Perché tutti i difensori d'ufficio, secondo tale regolamento, devono fare parte dell'OATI?**

Ai sensi dell'art. 131 CPP se la difesa è obbligatoria, chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore. L'art. 132 CPP definisce i casi in cui, chi dirige il procedimento, dispone di una difesa d'ufficio. I casi di difesa penale minorile sono stabiliti invece dall'art. 24 del Codice di procedura penale minorile (PPMin). Ne consegue che la competenza non è esclusivamente del Procuratore Pubblico o del Magistrato dei Minorenni, bensì di chiunque dirige il procedimento. Se la procedura si trova in fase di giudizio, la competenza può essere anche dei Giudici. Questa normativa di diritto federale non può essere modificata dai Cantoni. Giusta l'art. 158 CPP sin dal primo interrogatorio di Polizia l'imputato ha diritto di designare un difensore o di chiedere che gli venga nominato un difensore d'ufficio. Questi diritti valgono 365 giorni l'anno e 24 ore su 24. In base al CPP, in fase di istruttoria predibattimentale occorre pertanto una prontezza di 24 ore su 24 per procedere alla nomina del difensore d'ufficio. La notte, per esempio, è la Polizia cantonale che su indicazione del Procuratore pubblico prende contatto con il difensore, il quale deve intervenire senza indugio. Ciò significa che un certo numero di avvocati deve costantemente essere pronto a raggiungere in tempi brevi (entro 1-2 ore) il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni o gli uffici di Polizia. Di fronte a tali esigenze imposte dal Codice di procedura penale federale entrato in vigore ormai 10 anni fa, ci si era subito resi conto che ai fini di un'organizzazione efficiente del picchetto, sarebbe stato necessario formalizzare da parte del Ministero pubblico e della Magistratura dei minorenni una lista di difensori disponibile a intervenire entro i termini suddescritti. Secondo le valutazioni svolte, la lista avrebbe dovuto prevedere per ogni settimana la disponibilità 24 ore su 24 di sette avvocati e di sette praticanti (MLaw). In un simile contesto, si è optato in un'ottica di efficienza per la collaborazione con l'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (OATi) che si era detto disponibile a mettere a disposizione il proprio segretariato a tale scopo, assumendosi gli oneri gestionali derivanti dall'organizzazione del picchetto, senza alcun indennizzo o sovvenzione da parte del Cantone (ad esempio per l'allestimento dei turni di picchetto, per la ricezione di richieste di modifiche della turnistica con conseguente necessità di sostituire gli impedimenti). Il servizio offerto dall'OATi in questi anni è apprezzato e ormai consolidato. La base legale che fonda sia la prima versione che quella attuale del Regolamento sull'organizzazione del picchetto penale, sull'attribuzione delle difese penali d'ufficio e sulla designazione dell'Avvocato della prima ora è il CPP. Nel 2011, al momento dell'adozione del Regolamento sull'organizzazione del picchetto penale, sull'attribuzione delle difese penali d'ufficio e sulla designazione dell'Avvocato della prima ora, l'iscrizione all'Ordine degli avvocati era ancora un requisito per l'esercizio della professione. Dal 2013 non è più così e chi è idoneo ed è esterno all'Ordine può pertanto notificare la propria disponibilità al Ministero pubblico e alla Magistratura dei minorenni per un periodo specifico, a partecipare al picchetto e viene ritenuto nelle liste dei difensori d'ufficio elaborate dall'OATi. Va ad ogni modo precisato che ogni Magistrato è autonomo nella scelta del difensore d'ufficio, ciò che significa in ogni caso che quest'ultimo può essere individuato anche fra chi non fa parte dell'OATi.

**3. Non ritiene, il Consiglio di Stato, che sia un'esigenza arbitraria e di parte, visto che l'OATI non è un ordine coattivo?**

- 5. Non vi è un conflitto di interessi, visto che è stato lo stesso presidente dell'Ordine a redigerlo e a prevedere che solo gli avvocati affiliati possano essere chiamati per il picchetto?**

La coattività dell'Ordine degli avvocati è venuta meno nel 2013. Da allora non si è manifestata l'esigenza di procedere a modifiche del Regolamento. Alla luce di quanto già sopra esposto, ovvero di una prontezza 24/24 di un servizio di avvocati e del fatto che, anche chi non è iscritto all'Ordine può separatamente notificare la propria disponibilità alle Autorità competenti, a mente del Consiglio di Stato la fruttuosa collaborazione con l'OATI non può essere considerata arbitraria o di parte. Non si ritiene neppure, per i predetti motivi, che vi sia qualsivoglia conflitto di interessi. L'effettiva nomina del difensore compete, come detto, esclusivamente a chi dirige il procedimento.

- 4. Non ritiene, il CdS, che il Regolamento violi pure l'art. 127 cpv. 5 CPP che prevede che ogni avvocato iscritto all'albo cantonale possa rappresentare un imputato?**

L'art. 127 cpv. 5 CPP enuncia il principio secondo cui la difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la Legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati. Il Regolamento sull'organizzazione del picchetto penale, sull'attribuzione delle difese penali d'ufficio e sulla designazione dell'Avvocato della prima ora non limita le possibilità per gli avvocati iscritti all'albo cantonale di rappresentare un imputato, ma concerne esclusivamente l'organizzazione dei picchetti penali. Al di fuori di questa organizzazione, ogni avvocato iscritto all'albo cantonale può rappresentare un imputato senza alcuna limitazione. È dunque possibile, a mente del Governo, prevedere specifiche condizioni per quanto attiene all'organizzazione dei picchetti penali, a patto che le condizioni poste siano oggettivamente giustificate e proporzionate, con riferimento all'obiettivo per cui sono previste.

- 6. Nel precitato regolamento è indicato che l'autorità di nomina provvede a fornire al Segretario dell'OATI, mensilmente, la distinta completa delle difese d'ufficio attribuite. Tali distinte sono mai state consegnate all'OATI? Chi ha accesso a tali distinte? Cosa viene indicato in tali distinte?**

- 11. Ritenuto che l'avvocato della prima ora ha l'obbligo di notificare all'OATI un formulario indicante le eventuali difese assunte nella settimana assegnata, è prevista la trasmissione di un resoconto relativo alle difese effettivamente assegnate (nominativi degli avvocati)?**

Giusta l'art. 6 del Regolamento sull'organizzazione del picchetto penale, sull'attribuzione delle difese penali d'ufficio e sulla designazione dell'Avvocato della prima ora, l'autorità di nomina del difensore d'ufficio e/o dell'Avvocato della prima ora provvederà a fornire al segretariato dell'Ordine degli avvocati la distinta completa delle difese d'ufficio attribuite e delle designazioni quale Avvocato della prima ora. Conformemente a tale norma, le autorità di nomina elaborano tali distinte mensili dove sono indicati i nominativi degli avvocati che sono stati chiamati a intervenire quali avvocati della prima ora, rispettivamente quelli cui sono state attribuite difese d'ufficio nel corso del mese. Nelle distinte mensili viene altresì indicato il giorno della designazione e la tipologia di reato per il quale l'avvocato è stato chiamato. La Magistratura dei minorenni procede raramente alla designazione di un difensore di ufficio per cui non allestisce distinte delle difese d'ufficio attribuite. I casi sono ad ogni modo estrapolabili dal sistema informatico.

7. **Nel precitato regolamento è indicato che il presidente, pro tempore, dell'OATI o un membro del Consiglio si riunirà periodicamente con l'autorità di nomina dei difensori di ufficio al fine di valutare il funzionamento delle designazioni e più in generale il funzionamento di questo regolamento. Sono state fatte queste riunioni? Chi ha partecipato? Se sì, sono stati allestiti dei rendiconti? Figurano nei rendiconti relativi al lavoro della magistratura? Se no, come mai?**

Da informazioni assunte, si conferma che si sono tenuti diversi incontri informali tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e il Ministero pubblico cui prendevano parte il Presidente dell'OATI, eventualmente accompagnato da altri Membri del Consiglio, da un lato, e l'allora Procuratore generale John Nosedà, eventualmente accompagnato da altri membri della Direzione del Ministero pubblico, dall'altro. Non sono stati allestiti rendiconti particolari. L'attuale Procuratore generale Andrea Pagani non ha ad oggi partecipato a riunioni con il Presidente *pro tempore* dell'Ordine per valutare il funzionamento del Regolamento, che per quanto noto, non ha mai presentato problematiche di rilievo.

8. **Sempre nel Canton Vaud il procuratore generale ha emanato tutta una serie di direttive pubblicate relative alle procedure da rispettare nell'ambito dell'intervento dell'avvocato della prima ora. In Ticino vi sono delle simili direttive? Se sì, come mai non sono pubblicate? Se no, vi è una procedura standardizzata adottata dal Ministero pubblico? Se sì, quale? Se no, come mai il procuratore generale non ha ritenuto necessario emanare delle direttive al fine di garantire trasparenza ed equità visto che la legge non entra nel dettaglio?**

Dal 1° gennaio 2011 non è mai esistita alcuna direttiva sulla designazione del difensore d'ufficio, questo poiché il Regolamento sottoscritto con l'Ordine, unito alla distinta mensile delle difese conferite, è sufficientemente dettagliato per garantire trasparenza ed equità nelle nomine (cfr. artt. 1, 5 e 6 del Regolamento). L'art. 5, tra l'altro, prevede delle necessarie eccezioni alle designazioni secondo il picchetto in caso di trasformazione delle difese di fiducia in difese d'ufficio, quando la disponibilità degli avvocati di picchetto non è sufficiente o, ancora, quando per una determinata fattispecie occorra designare un avvocato d'esperienza o specialista in un determinato settore.

9. **In che modo il Ministero pubblico garantisce e controlla l'indipendenza nel processo di designazione dell'avvocato d'ufficio? Qualora questo non fosse un compito del Ministero pubblico, chi in Ticino è incaricato di controllare? Per quale motivo non si è deciso di introdurre, come ad esempio fatto in altri cantoni, una scelta attraverso un programma informatico?**
10. **A chi ci si può rivolgere per ottenere una statistica annuale, per poter avere trasparenza dei dati e potersi assicurare che le designazioni degli avvocati di ufficio, effettivamente assegnate dai procuratori pubblici, corrispondano agli avvocati che si sono messi a disposizione nelle settimane assegnate secondo le liste dell'OATI?**

Il Ministero pubblico garantisce l'indipendenza nel processo di designazione dell'avvocato d'ufficio seguendo la procedura regolamentata e allestendo (e custodendo) la lista dei mandati conferiti che, giusta l'art. 6 del Regolamento, viene trasmessa all'Ordine degli avvocati. L'invio è sinonimo di trasparenza nell'ottica del controllo dell'indipendenza nella designazione dei difensori d'ufficio. Il sistema adottato ha sempre garantito un buon funzionamento e non si è mai manifestata l'esigenza di procedere a

modifiche di sorta. La Magistratura dei minorenni, come detto, è disponibile a estrapolare le poche designazioni fatte negli anni (cfr. risposta domande 6/11 che precede). Il Consiglio di Stato, alla luce altresì della prospettata modifica prevista a livello federale di cui si è detto in premessa, dovrà in ogni caso confrontarsi con le Autorità giudiziarie competenti, coinvolgendo anche l'OATi, con una nuova soluzione organizzativa.

**12. Capita a chi dirige la procedura di designare avvocati che non sono nella lista settimanale dell'OATi? Se sì, quali sono i motivi? Quali criteri vengono seguiti per nominare un avvocato che non è di picchetto?**

Le Autorità interessate ci hanno confermato che avvocati non inseriti nella lista settimanale dell'OATi sono designati difensori d'ufficio. Il Regolamento stesso prevede delle eccezioni alle designazioni secondo il picchetto in caso di trasformazione delle difese di fiducia in difese d'ufficio o di richiesta dell'imputato (art. 133 cpv.2 CPP), quando la disponibilità degli avvocati di picchetto non è sufficiente o, ancora, quando per necessità particolari legate alla complessità di talune fattispecie (per es. attinenti alla sfera sessuale) occorra designare un avvocato d'esperienza o specialista d'un determinato settore. Tale possibilità viene sfruttata sia dal Ministero pubblico che dalla Magistratura dei minorenni. La Magistratura dei minorenni, in particolare, si occupa di procedimenti di una certa complessità che possono richiedere una preparazione e un'esperienza particolare. Nel corso del 2020 sono stati designati una trentina di difensori d'ufficio; di questi una decina sono stati scelti fuori dal picchetto in ragione delle competenze particolari richieste dalla fattispecie concreta, o per la trasformazione di una difesa di fiducia in difesa d'ufficio o per altri impedimenti. In conclusione le designazioni extra picchetto, emergenti dalla lista mensile, sono giustificate dalla legge o dalle eccezioni di cui all'art. 6 del Regolamento.


*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.*

Vogliate gradire, signore deputate e signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi



Il Cancelliere

Arnoldo Coduri



Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)